COMUNE DI MOLITERNO

Provincia di Potenza



PROT. 3223 DEL 14/05/2020

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lettera c) ed art. 63 comma 2 lettera c) del decreto legislativo n. 50 del 2016

criterio: offerta del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi a base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a), decreto legislativo n. 50 del 2016

"Efficientamento energetico dell'Istituto Comprensivo in via D. Galante di Moliterno Cod. Scuola PZIC85500B"−IMPORTO FINANZIAMENTO € 459.000,00 FONDI MIUR

CUP: E87D18000680001 CIG: 830193035B

Spett.le Ditte Varie

PRIMA DI FORMULARE RICHIESTE DI CHIARIMENTO LEGGERE ATTENTAMENTE ED INTERAMENTE LA LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA E LE AVVERTENZE DI COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA

SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE I MODELLI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE ALLEGATI ALLA LETTERA D'INVITO AL FINE DI EVITARE INUTILI PERDITE DI TEMPO

IL R.U.P.

INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal capitolato speciale d'appalto integrante il progetto approvato, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

La Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Il Comune di Moliterno si riserva la facoltà di **sospendere**, **revocare o annullare** la presente procedura e non dare seguito alla successiva fase di aggiudicazione, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno partecipato.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

In parziale deroga allo stesso articolo 48, comma 11, a tutela del principio di concorrenza è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.

PREMESSE

INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO - NOTIZIE GENERALI SUI LAVORI

1.1. Provvedimento di indizione (articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016):

procedura indetta con determinazione Reg. N. Gen. 181 del 13/05/2020 Reg. N. Servizio 25 del 13/05/2020

1.2. Validazione (articolo 26 commi 1, 2, 3, 4, e 6 lettera d) del decreto legislativo n. 50 del 2016):

Progetto posto a base di gara validato dal Responsabile del Procedimento con verbale in data 5.11.2019

- 2. Tipo di appalto: sola esecuzione dei lavori, art. 59 comma 1, terzo capoverso del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- **3.** Luogo di esecuzione: Comune di Moliterno;
- **4. Breve descrizione dell'intervento:** lavori per "EFFICIENTAMENTO ENERGETIVO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO IN VIA D. GALANTE DI MOLITERNO COD. SCUOLA" PZIC85500B;
- 5. Ammissibilità di varianti: sì ☐ no ⊠
- 6. Quantitativo o entità dell'appalto (in euro, IVA esclusa): € 346.095,65 di cui:

1)	€ 305.649,87	Lavori, soggetti a ribasso
2)	€ 40.445,78	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva di **apportare delle modifiche al contratto stipulato con l'aggiudicatario** (qualora si concretizzano le seguenti circostanze: condizioni ambientali favorevoli, conduzione ottimale del cantiere e sia rispettata l'esigenza della stazione appaltante di completare l'intervento nei termini temporali indicati nel cronoprogramma dei lavori) affidandogli, alle medesime condizioni contrattuali, ulteriori lavori fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione necessari.

7. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

- a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui al D.M. n.248 del 2016 e all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014 per le parti ancora in vigore;
- b) per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010:
- c) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

categoria	Prevalente	Importo	classifica	% sul totale
OG1	Edifici civili e industriali	€ 346.095,65	П^	100 %

8. Durata dell'appalto o termine di esecuzione:

Giorni: 70 (settanta) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna;

9. Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione:

a **misura** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, per **l'intero importo di € 346.095,65**

10. Criterio di affidamento:

offerta del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi a base di gara, ai sensi dell'articolo 36 comma 9 bis del D.lgs. n.50 del 2016 e s.m.i

11. Subappalto:

La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs. n.50 del 2016;

12. Termini per la validità dell'offerta:

180 giorni dalla data di inizio dell'esperimento della gara, da intendersi tacitamente prorogata, nella sua validità, per ulteriori 180 giorni in assenza di una formale revoca.

PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 nonché la busta dell'offerta economica di cui al successivo Capo 3, deve pervenire, entro il termine perentorio del

	Giorno:	lunedì	Data:	25.05.2	020	Ora:	10	5.30			
a	al seguente indirizzo:										
	Ente	Comune di Mo	oliterno		Ufficio	Ufficio tecnico					
	Via	Vittorio Veneto			num.	1					
	CAP	85047	Località	Moliterno			Provincia	PZ			

- b) il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
 - b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, inoltre si chiarisce che farà fede la data di arrivo del plico al protocollo dell'Ente. Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse;
 - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, **inoltre si chiarisce che farà fede la data di arrivo del plico al protocollo dell'Ente. Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse;**
 - b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, inoltre si chiarisce che farà fede la data di arrivo del plico al protocollo dell'Ente. Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse;
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione, inoltre si chiarisce che farà fede la data di arrivo del plico al protocollo dell'Ente. Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse;
- d) in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso anche <u>l'indirizzo di</u> <u>posta elettronica (p.e.c.)</u> del concorrente, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima, Il PASSOE, nonché, in via cautelativa, si raccomanda l'apposizione della dicitura: «Documenti di gara: NON APRIRE»;
- f) il plico dev'essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e ad impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- g) la busta interna dell'offerta economica deve essere chiusa, deve altresì essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di invio alla precedente lettera f).
- N.B. Ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 52 del decreto legislativo n. 50 del 2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni saranno eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; si precisa che per quanto riguarda la presentazione dell'offerta, la stessa dovrà seguire le forme di presentazione riportate alla PARTE PRIMA p.to1) della presente lettera di invito, in quanto la stazione appaltante non dispone ancora di attrezzature specializzate atte a garantire la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

2. NEL PLICO devono essere contenuti, oltre alla busta dell'offerta economica (di cui al successivo Capo 3.), a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Domanda di partecipazione alla gara (redatta secondo il modello ALLEGATO A reso disponibile dalla Stazione Appaltante);
- b) PASSOE;
- c) Documento di gara unico europeo (DGUE) (redatto secondo il modello ALLEGATO B reso disponibile dalla Stazione Appaltante);
- d) Garanzia provvisoria;
- e) Attestazione contributo Anac.
- a) **Domanda di partecipazione alla gara** (redatta secondo il modello **ALLEGATO** A reso disponibile dalla Stazione Appaltante), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con la quale il concorrente chiede di partecipare alla gara in oggetto, riporta tutte le sue generalità e la forma in cui intende partecipare (concorrente singolo, mandatario/mandante di R.T.I., consorzio ecc.). Nel caso di concorrente costituito in Raggruppamento Temporaneo o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere

allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Nella domanda il concorrente deve indicare:

- il proprio "PASSOE" di cui all'articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27 dicembre 2012, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all'articolo 81 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- il proprio numero di partita IVA e, nel caso non risulti coincidente, il proprio codice fiscale;
- il domicilio eletto per le comunicazioni;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
- b) Documento di gara unico europeo (DGUE) da rendere in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Al fine della partecipazione alla presente procedura d'appalto, il concorrente allega, **a pena di esclusione**, il documento di gara unico europeo (DGUE) (*redatto secondo il modello ALLEGATO B reso disponibile dalla Stazione Appaltante*), ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3 (GURI n. 174 del 27.07.2016), "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016".

Nel caso di **concorrente riunito in Raggruppamento Temporaneo o consorzio**, costituito o non ancora costituito, le dichiarazioni riportate nel DGUE ai punti seguenti, devono essere presentate da **tutti i soggetti** che costituiscono o costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

Attraverso il DGUE il/i concorrente/i attesta/no le seguenti condizioni:

- b.0) (<u>parte II</u>, <u>sezione A del DGUE</u>): **informazioni sull'operatore economico** comprendenti i dati identificativi, le informazioni generali e la forma della partecipazione alla procedura di appalto.
- b.1) (parte II, sezione B e parte IV, sezione A del DGUE): di soddisfare i criteri di selezione di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.50 del 2016 (**requisiti di idoneità professionale**), costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche
 - --- il titolare in caso di impresa individuale;
 - --- i soci, i rappresentanti legali, i consiglieri delegati, gli amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza, i procuratori e institori con potere contrattuale in caso di società e consorzi;
- b.2) (parte III, sezioni A,B,C,D del DGUE): di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016 (assenza dei motivi di esclusione) come elencate di seguito:
- 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione definita all'articolo della decisione 2008/841/GAI criminale. quale 2 quadro del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 356 del codice all'articolo 2635 del codice e penale nonché 2622 b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 del
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli <u>articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale</u>, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'<u>articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109</u>e successive modificazioni:
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- **2.** Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

- 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- **5.** Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 [del Codice.] e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- [b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;](lettera così sostituita dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 15 agosto 2020)
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, rendere dubbia integrità c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione: c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione gravità (si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC) (lettera c) così sostituita dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019)
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'<u>articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</u> o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'<u>articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</u>;

- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'<u>articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55</u>. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'<u>articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68</u>, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli <u>articoli 317</u> e <u>629 del codice penale</u> aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'<u>articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689</u>. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- **6.** Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
- 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- **8.** Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- **9.** Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'<u>articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale</u>, salvo che sia intervenuta
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
- 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.
- **11.** Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- **12.** Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.
 - b.2.3) (art.53, comma 16-ter), D.Lgs. n.165 del 2001): che non si trova nella condizione prevista dal predetto articolo (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;
 - b.3) (parte II, sezione A del DGUE): di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n.50 del 2016 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) mediante **attestazione**

b.3.1) - nella categoria prevalente (a qualificazione obbligatoria): OG1 in classifica II^ (seconda);

E' consentito il subappalto dei lavori nei limiti previsti dall'art 105 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

- b.3.2) In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - b.3.2.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito di qualificazione, in relazione alla parte di lavori e alle categorie di lavori per i quali si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio;
 - b.3.2.2) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la quota di partecipazione non può essere superiore alla misura dei requisiti posseduti. La misura dei requisiti di qualificazione, di cui ai precedenti punti b.3.1) e b.3.2), deve rispettare quanto segue:
 - per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del totale richiesto all'offerente singolo e deve essere in **misura** maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
 - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) del totale richiesto all'offerente singolo;
 - b.3.2.3)nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, la misura dei requisiti posseduti, di cui ai precedenti punti b.3.1) e b.3.2), deve rispettare quanto segue:
 - per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore all'importo della categoria prevalente;
 - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore all'importo della categoria scorporabile per la quale si qualifica e intende assumere;
 - i requisiti non posseduti dalle mandanti nelle categorie subappaltabili devono essere posseduti dall'operatore economico mandatario o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente;
 - b.3.2.4)ai sensi dell'articolo 48, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (orizzontale e verticale), le condizioni di cui ai precedenti punti b.3.3.2) e b.3.3.3) sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile (cosiddetti subraggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti misti);
 - b.3.2.5)il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario, nel suo insieme, deve possedere i requisiti nella misura richiesta all'offerente singolo;
 - Precisazioni in relazione alla dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016
 - a)la dichiarazione sul possesso dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (denominazione organismo attestazione emittente, numero e data dell'attestazione, categorie di qualificazione a cui si riferisce l'attestazione);
 - b)ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria, abilita l'operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;
 - c) in alternativa all'adeguata attestazione SOA, gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo (orizzontale, verticale o misto) che intendano eseguire lavorazioni di importo inferiore a € 150'000,00, possono qualificarsi con i requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010 in applicazione dell'articolo 92, comma 7, dello stesso d.P.R.
 - In tal caso i requisiti di capacità tecniche e professionali dovranno essere dichiarati dal concorrente con la compilazione della parte IV, sezione C, quadri 1a), 9) e 13) del DGUE, indicando rispettivamente:
 - quadro 1a) del DGUE: importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - quadro 9) del DGUE: adeguata attrezzatura tecnica;
 - quadro 13) del DGUE: costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo

dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente.

b.4) (parte IV, sezione D del DGUE): di essere, eventualmente, in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001:2008, nel settore EA28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum).

Il concorrente potrà attestare, altresì, di essere in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e anche della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Precisazioni in relazione alla certificazione del sistema di qualità o di altri sistemi

Ai sensi all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010 il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare obbligatoriamente anche da annotazione in calce all'attestazione SOA. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

b.5) (parte II, sezione C del DGUE): In caso di avvalimento, il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi ed i requisiti oggetto di avvalimento.

In tal caso le imprese ausiliarie compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III, IV e VI.

È comunque fatto obbligo all'impresa ausiliaria di compilare la dichiarazione sottoscritta dalla medesima impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, alla rimanente documentazione presentata dal concorrente, e deve essere corredata, in calce, di timbro della società e firma del legale rappresentante/procuratore.

Per le altre disposizioni inerenti l'istituto dell'avvalimento si rimanda alla **parte Prima, capo 6** della presente lettera di invito.

b.6) (parte IV, sezione D del DGUE): la Giunta Comunale, con deliberazione n. 30 del 05/03/2018, ha approvato il "Patto di Integrità", contenuto all'interno del Piano di Prevenzione della Corruzione 2018/2020, art. 14. L'espressa accettazione del "Patto di Integrità" è condizione di ammissione alla procedura di gara. Si segnala che come da determinazione ANAC n. 12/2015, costituisce clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante l'inosservanza delle clausole contenute in tali documenti.

Il concorrente, nelle more di poter utilizzare sistemi informativi armonizzati alla normativa italiana, compila il modello DGUE, secondo lo schema allegato al presente disciplinare, quale autodichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, corredata da una copia non autenticata, fronte-retro, del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

In caso di partecipazione in **forma singola**, deve essere compilato un solo DGUE a firma del legale Rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

In caso di partecipazione sotto **forma di raggruppamento**, compresi i raggruppamenti temporanei, dev'essere presentato, per ciascuno degli operatori economici partecipanti, un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti comprese da II a VI e firmato dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma.

In caso di partecipazione di **consorzi** di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto; il modello deve essere firmato dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma.

c) Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'appalto e precisamente di importo pari ad **euro 6.921,91** (seimilanocentoventintuno/91), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli

articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento a favore del Comune di Moliterno, presso la tesoreria del Comune di Moliterno Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo, fil B.C.C. di Buonabitacolo AG. di Montesano, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante, con IBAN IT62 W084 0976 5900 0000 0554 995, BIC ICRAITRRBDO, specificando nella causale la denominazione della ditta e "cauzione provvisoria lettera di invito per i lavori di messa in sicurezza e funzionalizzazione della viabilità rurale";
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice, adottato con DM 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, allegato A del Decreto 19 gennaio 2018 5, n. 31 pubblicato nel Supplemento ordinario della GURI n. 83 del 10 aprile 2018;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
- copia cartaceo contenere generalità, qualifica e poteri di rappresentanza del funzionario o agente sottoscrittore la cui firma dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445 allegando copia fotostatica del documento di identità.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, ovvero:

- c.4) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto nei seguenti casi:
 - c.4.1) L'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI EN ISO 9001:2008 nel settore EA28, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee.
 - c.4.2) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per cento), <u>non cumulabile con la riduzione di cui al comma c.4.1)</u>, anche nei confronti delle **microimprese**, **piccole e medie imprese** e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
 - c.4.3)Il medesimo importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui al comma c.4.1), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

(N.B.: In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente)

c.4.4)Il medesimo importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% (quindici per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti c.4.1), c.4.2), c.4.3) per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 140641 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire del beneficio della riduzione della polizza, secondo quanto previsto dall'art. 93, c. 7, Dlgs n. 50/2016, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta compilando la <u>parte IV</u>, sezione <u>D del DGUE</u>, con le precisazioni indicate al precedente punto b.4).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, verrà svincolata entro trenta giorni dell'avvenuta aggiudicazione;

All'atto della consegna del cantiere l'aggiudicatario deve presentare:

- a) la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
- b) la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice per una somma assicurata:
- 1. per i danni di esecuzione: non inferiore all'importo del contratto, aumentato dell'IVA nella misura di legge, aumentato di Euro 5.000,000,00 per le opere preesistenti ed Euro 50.000,00 per demolizioni e sgomberi;
- 2. per la responsabilità civile verso terzi: non inferiore ad € 500.000,00.

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. n. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, con responsabilità solidale, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, penultimo capoverso del d.lgs. n.50/2016.

Nel caso di cui all'articolo 48, comma 1, del d.lgs. n.50/2016 (c.d. "raggruppamento temporaneo di tipo verticale" già costituito) la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti da costituirsi la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento (Consiglio di Stato Sez. V del 30/06/2011 n. 3924).

- d) <u>limitatamente</u> ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; l'assenza di tale documentazione non è causa di esclusione se è presentata a corredo dell'offerta collocata nella busta interna, ai sensi del successivo Capo 3, lettera a);
- e) <u>limitatamente</u> agli offerenti che ricorrono al subappalto: compilazione della parte II, sezione D del DGUE e, in caso di integrazione dei requisiti non posseduti direttamente dall'offerente, della parte IV, sezione C quadro 10- del DGUE.

Ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerente indica i lavori che intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;

--- l'individuazione dei subappaltatori sarà effettuata in sede di richiesta di autorizzazione al subappalto con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 105, comma 4 e comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Nota : il soggetto affidatario del contratto non può affidare alcun subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

- f) <u>limitatamente</u> ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 48, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione dell'operatore economico designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o

- consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i medesimi contenuti;
- f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato all'operatore economico designato esplicitamente quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; l'impegno alla costituzione può essere omesso se viene presentato sul foglio dell'offerta economica o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3, lettera e), punto e.2);
- f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni da rendere con la compilazione del **Documento di Gara Unico Europeo** (DGUE) relativamente alle seguenti parti:
 - 1) informazioni sull'operatore economico (parte II, sezioni A,B,C,D del DGUE);
 - 2) motivi di esclusione (parte III, sezioni A,B,C,D del DGUE);
 - 3) criteri di selezione (parte IV, sezioni A,C,D del DGUE);
 - 4) dichiarazioni finali (parte VI del DGUE);
 - presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria competenza;
- f.4) ai sensi dell'articolo 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo orizzontale, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico; nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, indicazione delle categorie di lavori che ciascun operatore economico intende assumere.
- f.5) ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lett.g) del decreto legislativo n.50 del 2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- f.6) ai sensi dell'art. 48 comma 4 del dlgs 50/2016 e s.m.i. devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti.

g) <u>limitatamente</u> ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:

- g.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), e dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del codice penale;
- g.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al Capo 2;
- g.3) è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del codice o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del codice, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- g.4) ai sensi dell'art. 48 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.
- h) <u>limitatamente</u> ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento: dichiarazioni e documentazione prescritta dall'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (redatte secondo il modello ALLEGATO C reso disponibile dalla Stazione Appaltante) per le quali si rimanda al successivo Capo 6);
- i) Attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 35,00 a favore dell'ANAC previa iscrizione online al servizio "riscossione" sul portale istituzionale Anac
- 3. Contenuto della busta interna Offerta economica (redatta secondo il modello ALLEGATO D reso disponibile dalla Stazione Appaltante).

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

- L'**offerta in bollo** è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'elenco prezzi a base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n.50 del 2016, con le seguenti precisazioni:
- a) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla domanda di partecipazione presentata ai sensi del precedente Capo 2, lettera a);
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento; se l'offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- d) il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei lavori:
 - d.1)si applica al corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui Capo 6, numero 1), delle Premesse;
 - d.2)è corredato obbligatoriamente, ai sensi dell'art.95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e art. 26, comma 6, d.Lgs. n. 81/2008, dall'indicazione:
 - dell'**importo in cifra assoluta** degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al punto d.3) predeterminati dalla Stazione appaltante già non soggetti a ribasso;
 - dell'**importo in cifra assoluta** dei costi della manodopera;
 - d.3) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al Capo 6, numero 2), delle Premesse:
- e) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti**: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016:
 - e.1) la sottoscrizione di cui alla lettera a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
 - e.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno di cui al precedente Capo 2, lettera f), punto f.2), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso Capo 2.

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

- **4.1.** Riduzione dell'importo della cauzione provvisoria: ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'importo della garanzia provvisoria di cui al precedente Capo 2, lettera c), è ridotto nei seguenti casi:
 - 4.1.1) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI EN ISO 9001:2008 nel settore EA28, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee.
 - 4.1.2) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per cento), <u>non cumulabile con la riduzione di cui al comma 4.1.1)</u>, anche nei confronti delle **microimprese**, **piccole e medie imprese** e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
 - 4.1.3) Il medesimo importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui al comma 4.1.1), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
 - 4.1.4) Il medesimo importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% (quindici per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti 4.1.1), 4.1.2), 4.1.3) per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 140641 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
 - (N.B.: In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente).

La certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9000 o equivalente, deve essere stata rilasciata nel settore EA28, da un organismo accreditato da ACCREDIA o da analoga istituzione estera che abbia aderito agli accordi EA-MLA ed è segnalata dal concorrente compilando la <u>parte IV</u>, <u>sezione D – "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" del DGUE.</u>

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario:

- --- di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- --- di tipo verticale o misto la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti a categorie assunte integralmente da operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio;
- --- il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;

Il requisito del possesso del sistema di qualità può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4.2. Reti di imprese e Contratti di rete.

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese

di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare mediante la compilazione della **parte II, sezione A – "Forma della partecipazione" del DGUE:**

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4 ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti che devono essere dichiarati di cui al precedente Capo 2, lettera f.3);
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
 - c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;
 - c.2) mettono in comune i requisiti di cui al precedente Capo 2, lettera b.3), se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al precedente Capo 2, lett. b), per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

5. Cause di esclusione in fase di ammissione:

Fatto salvo quanto indicato al successivo p.to 5.1, si applicano le seguenti disposizioni:

a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, gli offerenti il cui plico:

- a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al Capo 1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non è giunto a destinazione in tempo utile. <u>Inoltre si chiarisce che farà fede la data di arrivo del plico al protocollo dell'Ente. Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse;</u>
- a.2) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- a.4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;

b) <u>sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio, prima dell'apertura della busta contenente l'offerta economica, gli</u> offerenti:

- b.1) la cui offerta economica è fuori dall'apposita busta che dovrebbe contenerla, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
- b.2) la cui busta dell'offerta economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- b.3) che non hanno presentato una garanzia provvisoria oppure che la stessa garanzia è prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure non sottoscritta da tutti gli stessi operatori;
- b.4) che non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (garanzia definitiva) in caso di aggiudicazione;
- b.5) la cui garanzia, sia essa sotto forma di cauzione o di fideiussione, e l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria, non contenga le generalità, la qualifica e i poteri di rappresentanza del funzionario o agente sottoscrittore, oppure la cui firma non sia autenticata ai sensi dell'art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445 o sia priva di copia fotostatica del documento di identità;
- b.6) le cui dichiarazioni siano mancanti della fotocopia del documento di riconoscimento. Nell'ipotesi in cui dovesse essere allegata copia di un documento **non in corso di validità** si consentirà la regolarizzazione dello stesso nel termine perentorio di **giorni tre** dal ricevimento anche via PEC o fax della relativa richiesta. Decorso inutilmente detto termine la Commissione procederà all'esclusione dalla gara.

c) sono altresì esclusi prima dell'apertura della busta dell'offerta economica, gli offerenti:

c.1) che non hanno compilato il DGUE, nelle parti che competono a ciascun offerente, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta dell'offerta economica che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto previsto dal successivo punto 5.1. della presente lettera di invito; oppure che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti

- indicazioni gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente o non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante in corso di validità;
- c.2) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto, oppure hanno dichiarato percentuali di subappalto in misura superiore a quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
- c.3) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese:
 - --- non hanno prodotto l'atto di mandato o la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al Capo 2, lettera f), punto f.1), oppure l'atto di impegno di cui al Capo 2, lettera f), punto f.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 3, lettera e), punto e.2);
 - --- hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario oppure non hanno indicato i lavori o le parti di lavoro da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - --- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i propri requisiti di cui hanno dichiarato di disporre;
- c.4) che, in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono oppure tale consorziato incorre in una della cause di esclusione di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
- c.5) i cui eventuali operatori economici ausiliari incorrono in una delle condizioni di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
- c.6) in caso di partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in raggruppamento o in più di un raggruppamento;
- c.7) in caso di violazione delle norme sull'avvalimento;
- d) sono comunque esclusi gli offerenti:
 - d.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016, alle condizioni di cui ai commi 3,11 e 12 della stessa norma;
 - d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art.86 del d.lgs. n.50 del 2016;
 - d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste della presente lettera di invito, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - d.4) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
- **5.1** Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. n.50 del 2016, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi (comprese le modalità di emissione ed i contenuti della garanzia provvisoria) e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice Appalti, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Decorso inutilmente il termine di cui sopra la stazione appaltante disporrà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Resta inteso che le disposizioni di cui all'art.83, comma 9, trovano applicazione per le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed, in particolare, per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza, irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge ed alla presente lettera di invito.

<u>È esclusa dall'applicazione del "soccorso istruttorio"</u> di cui al sopra richiamato art. 83, comma 9, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità, afferente all'offerta tecnica ed economica dell'operatore economico nonché le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6. Avvalimento (art. 89 del d.Lgs. n.50 del 2016):

6.1 L'operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50 del 2016, in relazione al presente appalto di lavori può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del d.lgs. n.50 del 2016 (attestazione SOA, con l'eccezione di cui al successivo punto 6.5), avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche se partecipanti all'eventuale raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

A tal fine l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti compila la **parte II**, sezione C – "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" del DGUE di propria competenza ed allega:

- a) Il DGUE compilato dall'impresa ausiliaria, nelle parti di competenza;
- b) una dichiarazione (redatta preferibilmente secondo il modello ALLEGATO C reso disponibile dalla Stazione Appaltante) sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) una dichiarazione (redatta preferibilmente secondo il modello ALLEGATO C reso disponibile dalla Stazione Appaltante) sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 50/2016;
- d) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 88 del d. P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: l'oggetto, le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; la durata e ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Art 89 comma 1 ultimo periodo
- 6.2 Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13 del d.lgs. 50/2016.
- 6.3 Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 6.4 Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
- 6.5 In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- 6.6 Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- 6.7 La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.
- 6.8 La stazione appaltante esegue in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare di contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione, con le precisazioni che seguono, avviene con il criterio del minor prezzo espresso dal ribasso percentuale, applicato con le modalità, alle condizioni e con i limiti previsti alla Parte prima, Capo 3, lettere da a) a e), qui richiamati espressamente; il ribasso percentuale è offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) offerte anormalmente basse:
- b.1) ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, in sede di gara con le seguenti modalità:
- 2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
- 2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di

anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a).
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica); e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
- b.2) La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, se il numero delle offerte ammesse è superiore a dieci, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter;
 - se in numero è inferiore a 10 (dieci), non procede al calcolo della soglia di anomalia; in tal caso, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può procedere alla valutazione della congruità sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi della lettera a) ed utilizzando i criteri di verifica e le modalità di cui al Capo 8, in relazione a una o più offerte che, in base ad elementi specifici e con apposita motivazione, appaiano anormalmente basse;
 - c) la Stazione appaltante decide di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente ammesso o di una sola offerta valida, e di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del d.lgs. n. 50 del 2016, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;

2. Fase iniziale di ammissione alla gara.

T1	soggetto	che	presiede	i1	seggio	di	gara	i1	
11	SUZZCIIU	CIIC	presieuc	11	SCEEIU	uı	gara,	11	

Giorno:	martedì	Data:	26.05.2020	Ora:	10.00	
			i		ii	

presso i locali della Casa Comunale, all'indirizzo di cui alla Parte Prima, numero 1), lettera a), in seduta aperta, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti:

- a) provvede a numerare e siglare, con gli altri due componenti del seggio, tutti i plichi che risultano pervenuti e procede nell'analisi degli stessi come di seguito riportato:
 - a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi (di cui al punto precedente), il presidente ed i componenti del seggio provvedono siglare e verificare la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti l'offerta, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno delle buste dell'offerta la propria firma, e a far apporre la firma a ciascuno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste contenenti le offerte economiche;
- b) sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvedono inoltre a siglare e verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente lettera di invito, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
 - b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti;
- c) fermo restando quanto previso al Capo 1, lettera c), provvede a proclamare l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi procede direttamente all'apertura delle offerte ai sensi del successivo Capo 3;
- d) in deroga all'obbligo di pubblicità della seduta, può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in

- relazione ai requisiti di cui all'articolo 80, comma 1, lettera b), comma 2, comma 5, lettere f) e 1);
- e) può sospendere la seduta di gara se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti, cause impreviste di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate;
- f) in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata:
 - f.1) fissa, se possibile, la data e l'ora della nuova seduta pubblica per l'apertura delle offerte, le rende note ai presenti e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g);
 - f.2) procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «Offerta economica» nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità.

3. Apertura delle offerte e formazione della graduatoria.

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione dei concorrenti se la seduta non è stata sospesa, oppure nel giorno e nell'ora di cui al precedente Capo 2, lettera f), punto f.1), o, in caso di differimento, in altro giorno e ora, comunicati ai concorrenti ammessi con le stesse modalità e fatte salve le procedure previste dall'art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 (c.d. Soccorso Istruttorio) :

- a) procede, per ciascuna busta dell'offerta, ad accertarne l'integrità, alla sua apertura in sequenza e provvede:
 - a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.3) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente; accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi della Parte prima, Capo 3, lettera d), punto d.2);
 - a.4) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura;
 - a.5) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
 - a.6) ad escludere le offerte se ricorre una della cause di cui al successivo Capo 5;
- b) provvede quindi a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente, declamandola ad alta voce;
- c) se le offerte ammesse:
 - c.1) sono in numero pari o superiore a 10 (dieci), calcola la soglia di anomalia ai sensi del Capo 1, lettera b), punto b.1), utilizzando esclusivamente le percentuali di ribasso espresse in lettere, e procede all'esclusione delle offerte anomale in quanto pari o superiori alla predetta soglia, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; quindi proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta non esclusa per anomalia;
 - c.2) se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 10 (dieci) e non ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b), punto b.2), proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta;
- d) se ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b), punto b.2), dispone la verifica della congruità dell'offerta o delle offerte ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del successivo Capo 8;
- e) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio avviene in seduta aperta agli offerenti;
- f) dichiara chiusa la seduta.

4. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'ordinamento vigente;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, oppure i soggetti muniti di delega o
 procura conferita dagli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente
 esibita, che presenziano all'apertura delle offerte, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte dell'offerente, se le giudica pertinenti il procedimento di gara.

5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

Fatto salvo quanto indicato al successivo p.to 5.1, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:
 - a.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - a.2) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere; oppure che non recano l'indicazione relativa

- all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi della Parte prima, Capo 3, lettera d), punto d.2);
- a.3) che recano, in relazione all'indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte dell'offerente;
- a.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui risultino subordinate oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
- a.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la documentazione ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.2);
- a.6) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;
- b) sono comunque escluse le offerte:
 - b.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
 - b.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - b.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, o con prescrizioni legislative o regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
 - b.4) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti.
- **5.1** Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. n.50 del 2016, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi (comprese le modalità di emissione ed i contenuti della garanzia provvisoria) e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice Appalti, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Decorso inutilmente il termine di cui sopra la stazione appaltante disporrà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Resta inteso che le disposizioni di cui all'art.83, comma 9, trovano applicazione per le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed, in particolare, per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza, irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge ed alla presente lettera di invito.

<u>È esclusa dall'applicazione del "soccorso istruttorio"</u> di cui al sopra richiamato art. 83, comma 9, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità, afferente all'offerta tecnica ed economica dell'operatore economico nonché le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6. Aggiudicazione:

- a) la proposta di aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata, all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e alla conseguente approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
- b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5, e dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proposta di aggiudicazione è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali la proposta di aggiudicazione si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione, assorbente l'approvazione della proposta di aggiudicazione;
- c) ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
 - c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
 - c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
- d) la verifica dei requisiti è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del d.lgs. n.50 del 2016, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico inviata tramite pec, assegnando

- un termine perentorio di 10 (dieci) giorni;
- e) la documentazione a comprova dei requisiti, se richiesta, è descritta alla successiva lettera i);
- f) quando la prova risulti negativa, oppure, se richiesta all'operatore economico non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, o in ogni caso qualora non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza;
- g) la disposizione di cui alla lettera f) si applica anche in caso di mancata comprova dei requisiti:
 - ---di un operatore economico raggruppato o consorziato, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, anche se gli altri operatori economici raggruppati o consorziati hanno dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto prescritto;
 - ---di un operatore economico ausiliario;
- h) le disposizioni di cui alle lettere f) e g) si applicano anche in caso di mancata comprova dell'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016. (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 10 dicembre 2014, n. 34).
- i) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante:
 - i.1) può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti alla Parte prima, Capo 2 lett.b), richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - i.2) non richiede la verifica dei requisiti di natura economico-finanziaria, richiesti per gli operatori economici provvisti di adeguata attestazione SOA, in quanto assorbiti dalla predetta attestazione;
 - i.3) per gli operatori economici che, in alternativa all'adeguata attestazione SOA, si qualificano con i requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010 in applicazione dell'articolo 92, comma 7, dello stesso d.P.R., provvede a inoltrare la richiesta della seguente documentazione, da presentare a comprova dei requisiti di cui alla Parte Prima, Capo 2, lettera b.3.2):
 - a) importo dei lavori: per i lavori pubblici certificati di esecuzione dei lavori redatti in conformità allo schema di cui all'allegato B.1 o all'allegato B al d.P.R. n. 207 del 2010; per i lavori privati certificati di regolare esecuzione o da certificati di collaudo; deve trattarsi di lavori realizzati nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito, oppure la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi; l'importo riconosciuto è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi, rivalutato esclusivamente in caso di lavori pubblici; trovano applicazione gli articoli da 83 a 86 del d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto compatibili;
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente: per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio all'importo della voce costo per il personale del conto economico; per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio all'importo della voce "totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali" risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate nei vari anni; la Stazione appaltante può comunque chiedere l'esibizione di copia autenticata del libro unico del lavoro o della documentazione relativa alle denunce o ai versamenti agli enti previdenziali e assistenziali, compresa la Cassa Edile; trova applicazione l'articolo 79, commi 10, 11, 12 e 13, del d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto compatibile;
 - c) adeguata attrezzatura: contratti di acquisto, di noleggio, di comodato o altra documentazione analoga, relativa all'attrezzatura minima indispensabile all'esecuzione del lavoro;
 - i.4) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) l'aggiudicazione è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 73 comma 4 del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle spiegazioni di una o più offerte anormalmente basse, la proposta di aggiudicazione avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
 - a.1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n.
 50 del 2016;

- a.3) munirsi, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la Stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall'inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
- a.4) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
 - b.1) una dichiarazione cumulativa:
 - --- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - --- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - --- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - b.3) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - b.4) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b.5) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.4), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
 - c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all' articolo 45 comma 2, lettere b), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera c) se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d) la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8. Eventuale verifica delle offerte che appaiono anormalmente basse:

- Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b) p.to b.2), le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte:
- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari nonché, per la parte dei lavori a corpo, da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; salvo che per

eventuali giustificazioni separate relative a prezzi di lavorazioni appartenente a categorie scorporabili che possono essere sottoscritte anche dai soli operatori economici raggruppati o consorziati che assumono le predette lavorazioni scorporabili.

8.1 Modalità di verifica delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte:

La verifica avviene:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione della proposta di aggiudicazione; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; se la verifica è conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede alla proposta di aggiudicazione mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le spiegazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 8.2:
- c) assegnando all'offerente un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la Stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 2 (due) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
 - h.1) non presenta le spiegazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
- j) per quanto non previsto dalla presente lettera di invito e disciplinare alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 6 dell'8 luglio 2009.

8.2 Contenuto delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del metodo di costruzione;
 - a.2) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
 - a.3) l'originalità dei lavori proposti dall'offerente;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alle Premesse, Capo 6, punto 2), per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
 - b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.5) se contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
 - b.6) se non rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del d.Lgs. n. 50 del 2016;
 - b.7) se non rispettano gli obblighi di cui all'art. 105 del d.Lgs. n.50 del 2016 (subappalto);

c) non sono altresì ammesse le spiegazioni:

- c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
- c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
- c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta:
- c.4) in cui sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n.50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- c.5) in cui il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del d.Lgs. n. 50 del 2016.

d) le spiegazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:

- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- d.2) alla manodopera, mediante indicazione delle fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche che i diversi contratti territoriali di pertinenza;
- d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
- d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
- d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - --- direzione centrale dell'impresa;
 - --- gestione e direzione del cantiere:
 - --- eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - --- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - --- eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
 - --- imposte e tasse;
 - --- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - --- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - --- costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
 - --- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.7) utile d'impresa;
- d.8) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, purché ne sia garantita e dimostrata la congruità;

e) con riferimento al costo del personale, le spiegazioni:

- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
- e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e analoghi, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto e.1);
- e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
- e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste, comprese quelle da rendere con la compilazione del DGUE:
 - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
 - a.3) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - a.4) ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, dal d.P.R. n. 207 del 2010,per le parti ancora in vigore, o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- b) le dichiarazioni sono redatte obbligatoriamente sul modello di DGUE, utilizzando il modello ALLEGATO B reso disponibile dalla Stazione appaltante, da compilare ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e disponibile ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) alla documentazione degli offerenti non residenti in Italia si applica l'articolo 90, commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della Stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti della presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera i), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
- h) le comunicazioni delle eventuali sedute di gara successive alla prime o differimenti delle stesse, verranno pubblicate esclusivamente sul profilo di committente del Comune di Moliterno;

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

a) le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate **esclusivamente a mezzo e-mail**, tutte le richieste inviate da un mittente non in possesso di casella PEC saranno scartate automaticamente dal sistema di ricezione dei messaggi pertanto, in questo caso, non se assicura la risposta, in ogni caso entro il termine perentorio del

	giorno:	venerdì	data:	22.05.2020	ora:	12.00				
al Responsabile del procedimento ai seguenti recapiti:										
	Telefono:	Telefono: + 390 0975 668527		Telefax:	+390 0975					
	e-mail (pe	e-mail (pec):		oe.mastrangelo@rete.	basilicata.it					

all'indirizzo di cui alla Parte prima, Capo 1, lettera a)

- b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate a mezzo pec entro il secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a);
- c) se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- d) ai sensi dell'articolo 74, del decreto legislativo n. 50 del 2016 la modulistica, nonché gli atti di gara, gli elaborati grafici e descrittivi, il capitolato speciale di appalto e tutti gli atti che compongono il progetto esecutivo sono disponibili presso gli uffici comunali.
- e) ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 52 del decreto legislativo n. 50 del 2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni saranno eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; si precisa che per quanto riguarda la

presentazione dell'offerta, la stessa dovrà seguire le forme di presentazione riportate alla PARTE PRIMA p.to1) della presente lettera di invito, in quanto la stazione appaltante non dispone ancora di attrezzature informatizzate specializzate atte a garantire la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione;

Il progetto esecutivo è disponibile sul profilo del committente.

3. Informazioni e disposizioni finali

- a) **computo dei termini**: tutti i termini previsti dalla presente lettera di invito e disciplinare, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente**: ai sensi dell'articolo 110, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:
 - --- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
 - --- l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
 - --- l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- c) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2006, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Potenza, con esclusione della competenza arbitrale;
- d) **trattamento dati personali**: ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
 - d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Moliterno nella persona del RUP geom. Giuseppe Mastrangelo;
 - d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
 - d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui al decreto legislativo n. 196 de 2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- e) **procedure di ricorso**: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Basilicata, sede di Potenza, con le seguenti precisazioni:
 - e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
 - e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre dalla pubblicazione:
 - della presente lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;
 - della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
 - della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
 - e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
 - e.4) per i soggetti diversi dai concorrenti sono fatti salvi i termini di cui all'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
- f) **accesso agli atti**: fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
 - f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
 - f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione

dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;

- g) norme richiamate: fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto d'appalto:
 - g.1) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 - g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;
 - g.3) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora in vigore, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
- h) **riserva di aggiudicazione**: la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro;
- i) **responsabile del procedimento**: geom. Giuseppe Mastrangelo; tale nominativo può essere cambiato, per motivate ragioni ed ai sensi del vigente ordinamento, senza che ciò pregiudichi i rapporti tra Stazione Appaltante e i concorrenti e il successivo aggiudicatario.

Moliterno lì 14/05/2020.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO f.to Geom. Giuseppe MASTRANGELO

Modelli per la partecipazione allegati alla lettera d'invito

(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000)

- A. Domanda di partecipazione e dichiarazioni per l'ammissione alla gara;
- B. Modello di DGUE precompilato;
- C. Dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- D. Modello di offerta economica relativa all'elemento "prezzo".